



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177";

VISTO il D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, con il quale si è provveduto, nell'ambito di questo Ministero, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2013 n. 15391 con cui è stato istituito il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali;

VISTO l'accordo sullo Schema di *Piano di settore delle filiera delle piante officinali*, repertorio n. 43 del 10.4.2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.75 "Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali";

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo n. 75 prevede l'adozione di n.5 decreti attuativi;

VISTA la riunione dell'attuale Tavolo tecnico del settore Piante Officinali del 27 luglio 2018, nella quale sono stati proposti all'unanimità dagli esperti i seguenti 5 gruppi di lavoro: 1. "Ricerca e formazione"; 2. "Elenco specie art.1 e Registri Varietali"; 3. "Criteri Piante Spontanee"; 4. "Piano di settore" e 5. "Osservatorio Economico e Dati statistici" per supportare l'Amministrazione nell'adozione dei decreti attuativi citati;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'istituzione formale dei citati gruppi di lavoro;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DECRETA

ART. 1

(Costituzione dei Gruppi di Lavoro del Tavolo Tecnico del settore piante officinali)

1. I Gruppi di lavoro del Tavolo Tecnico del settore piante officinali sono costituiti da esperti in materie e tematiche specifiche, anche non designati nell'ambito del Tavolo Tecnico del settore.
2. I Gruppi di lavoro, le cui attività e relativi documenti sono comunque soggetti all'approvazione del Tavolo Tecnico in seduta ufficiale, sono i seguenti:
1. "Ricerca e formazione"; 2. "Elenco specie art.1 e Registri Varietali"; 3. "Criteri Piante Spontanee"; 4. "Piano di settore" e 5. "Osservatorio Economico e Dati statistici".
3. Gli elenchi degli esperti designati per ciascun Gruppo di lavoro, di cui al comma 2, sono allegati e fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

(Disposizioni comuni)

1. Le attività dei Gruppi di Lavoro sono coordinate dall'Ufficio competente per il settore delle piante officinali della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'ippica.
2. Le funzioni di Segreteria sono svolte dal personale del predetto Ufficio.
3. I componenti dei Gruppi di Lavoro del settore hanno la facoltà di designare un sostituto qualora impossibilitati a partecipare alla riunione, comunicandone preventivamente il nominativo alla Segreteria dell'Ufficio competente della Direzione Generale.

ART.3

(Altre disposizioni)

1. La Partecipazione degli esperti designati ai Gruppi di lavoro di cui all'art.1 non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Roma

IL CAPO DIPARTIMENTO
Andrea COMACCHIO
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.